



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1938

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA ROSARIA CARLINO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13115 dell'8 maggio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Rosaria Carlino, nata a Aradeo (LE), il 18 dicembre 1965;

PREMESSO che con nota del 29 settembre 2021 (prot. n. 0065525) Sanpaolo Invest SIM S.p.A. (di seguito anche solo “Intermediario”) ha comunicato l'adozione di un provvedimento di recesso per giusta causa nei confronti della Sig.ra Carlino, a far data dal 17 settembre 2021, in ordine a irregolarità relative all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con note pervenute in data 20 ottobre 2021 (prot. n. 0070184) e 6 dicembre 2021 (prot. n. 0081103) Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso l'esito delle verifiche Audit effettuate in relazione all'attività svolta dalla Sig.ra Carlino;

PREMESSO che l'Intermediario ha rappresentato, in particolare, l'avvio di un accertamento Audit a seguito di una segnalazione pervenuta dalla Struttura di Rete, il 7 settembre 2021, nella quale si riportavano gli esiti di un incontro tenutosi [omissis], nel corso del quale il cliente ha lamentato ammanchi sulla valorizzazione complessiva dei suoi investimenti;

PREMESSO che dalle verifiche effettuate con n. 21 clienti Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha riscontrato diverse anomalie in merito all'operato della consulente. In sede di Audit, in particolare, alcuni clienti hanno consegnato delle fotocopie di "Sintesi di portafoglio" che hanno dichiarato aver ricevuto dalla consulente, ove erano stati riportati valori di riepilogo non conformi a quelli rilevabili dagli applicativi dell'Intermediario. Taluni clienti, inoltre, hanno dichiarato di aver consegnato somme in contanti alla Sig.ra Carlino, nonché di aver fornito alla medesima le proprie carte bancomat personali affinché la consulente potesse liberamente disporne al fine di effettuare versamenti presso gli sportelli automatici o allo scopo di prelevare somme da destinare ad un non meglio definito "salvadanaio";

PREMESSO che l'Intermediario ha trasmesso una tabella riepilogativa degli incontri intervenuti con i clienti in data 9 settembre 2021, dalla quale emerge che:

- n. 14 clienti non hanno firmato la scheda personale e la relativa sintesi di portafoglio;
- n. 11 clienti hanno rappresentato la non corrispondenza tra le somme rendicontate dalla consulente e il proprio rendiconto effettivo;
- n. 6 clienti hanno rappresentato di aver effettuato versamenti in contanti in favore della Sig.ra Carlino;
- n. 6 clienti hanno specificato di aver consegnato il proprio bancomat personale alla suddetta consulente;
- n. 2 clienti hanno dichiarato di aver autorizzato la consulente al prelievo della somma di 100 euro al mese per il cosiddetto "salvadanaio";

PREMESSO che dalle successive verifiche disposte dall'Intermediario con ulteriori 28 clienti è emerso che:

- n. 8 ulteriori clienti non hanno firmato la scheda personale e la relativa sintesi di portafoglio e, contestualmente, hanno rappresentato la non corrispondenza tra le somme rendicontate dalla Sig.ra Carlino e il proprio rendiconto effettivo;
- un ulteriore cliente ha evidenziato di aver effettuato versamenti in contanti in favore della citata consulente finanziaria;
- n. 2 ulteriori clienti hanno dichiarato di aver consegnato il proprio bancomat personale alla Sig.ra Carlino;

PREMESSO che complessivamente dall'esito delle verifiche operate dalla Struttura di Rete sono emerse le irregolarità riportate nella Tabella di seguito:



Nominativo del cliente	Totale sintesi effettiva in €	Totale dichiarato dal cliente in €	Differenza in €	Eventuali versamenti in contanti in favore della consulente	Eventuale consegna del bancomat alla consulente	Eventuale prelievo della somma di 100 euro mensili quale "salvadanai o"
[omissis]	20.345	40.000	19,655	No	Si	Si
[omissis]	16.963	25.000	8.037	No	Si	No
[omissis]	14.362	26.000	11.3638	No	Si	Si
[omissis]	1.075	60.000	58.925	10.000 €	Si	No
[omissis]	99	#	#	60.000 €	Si	No
[omissis]	8.357	10.300	1.943	No	No	No
[omissis]	27.398	59.956	32.558	No	No	No
[omissis]	5.043	18.000	12.957	No	No	No
[omissis]	16	169.054	169.038	20.000 €	No	No
[omissis]	2	83.779	83.777	30.000 €	No	No
[omissis]	#	#	#	10.000 €	No	No
[omissis]	1.934	11.000	9.066	No	No	No
[omissis]	43.770	51.356	7.586	5.000 €	Si	No
[omissis]	10	40.000	39.990	No	No	No
[omissis]	38.977	70.000	31.023	25.000 €	Si	No
[omissis]	14	11.000	10.986	No	No	No
[omissis]	207.945	225.000	17.055	No	No	No
[omissis]	15.239	30.000	14.761	No	No	No
[omissis]	41.725	51.725	10.000	No	No	No
[omissis]	269.781	458.739	188.958	No	No	No



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

[omissis]	560	70.000	69.440	No	Si	No
TOT.			797.393	160.000		

PREMESSO che, a tenore di quanto rilevato dall'Intermediario, [omissis] hanno richiesto la sostituzione della loro carta Bancomat, dichiarando che quella in essere non era in loro possesso;

PREMESSO che con nota pervenuta in data 1° febbraio 2022 (prot. n. 0006009), facendo seguito alla nota del 28 dicembre 2021 (prot. n. 0085055), l'Intermediario ha trasmesso copia delle richieste di restituzione della [omissis] presentate:

- [omissis], il 9 settembre 2021;
- [omissis], il 15 settembre 2021;
- [omissis], il 9 settembre 2021;
- [omissis], il 9 settembre 2021;

PREMESSO che in merito alle ulteriori richieste presentate dai [omissis] – in data 9 settembre 2021, [omissis] – e [omissis] – il 14 settembre 2021 – l'Intermediario ha precisato che i clienti hanno richiesto la sola estinzione della carta bancomat e non la sostituzione della medesima;

PREMESSO che nell'ambito della suddetta nota pervenuta il 1° febbraio 2022 l'Intermediario ha trasmesso copia, altresì, della documentazione esibita da taluni clienti nel corso delle verifiche operate, documentazione che i clienti hanno riferito essere stata consegnata dalla Sig.ra Carlino e che Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha affermato non riportare la reale situazione finanziaria dei medesimi. In particolare, si fa riferimento:

- in relazione alla posizione [omissis], alla “sintesi di portafoglio” alla data del 18 giugno 2021 e ad un ulteriore “sintesi di portafoglio” alla data del 21 giugno 2021;
- in relazione alla posizione [omissis], ad un documento di liquidazione parziale di un contratto sottoscritto dal cliente, per una cifra pari a 6.000 euro alla data del 30 agosto 2021, e a tre “sintesi di portafoglio” riferite al mese di giugno del 2021;
- in relazione alla posizione [omissis], a due “sintesi di portafoglio” del giugno 2021;
- in relazione alla posizione [omissis], a tre “sintesi di portafoglio finanziario” del luglio 2021;
- in relazione alla posizione [omissis], a un documento di liquidazione parziale del contratto (disinvestimento) sottoscritto dalla cliente per una cifra pari a 53.260 euro, non datato. La cliente ha anche trasmesso copia di un estratto conto, rispetto al quale ha disconosciuto n. 7 operazioni compiute tra l'11 agosto 2021 e il 6 settembre 2021;

PREMESSO che le sopraindicate sintesi di portafoglio riportano a margine della documentazione la dicitura “stampata da PB Carlino Rosaria”;

PREMESSO che con la sopraindicata nota del 1° febbraio 2022, integrata con successive note del 21 febbraio 2022 (prot. n. 0012707), del 7 aprile 2022 (prot. n. 0024644) e dell'11 maggio 2022 (prot. n. 0032213), l'Intermediario ha trasmesso copia di talune richieste di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

risarcimento/reclamo presentate in merito all'operatività riconducibile alla consulente. Nel dettaglio, sono state trasmesse:

- 1) la richiesta presentata *[omissis]*, in data 27 ottobre 2021, il quale ha lamentato un ammanco di 30.000 euro, somma che il cliente riteneva destinata ad attività di investimento;
- 2) la richiesta presentata *[omissis]* in data 18 novembre 2021. I clienti hanno dichiarato che nei primi mesi del 2021 la Sig.ra Carlino aveva loro comunicato la possibilità di investire su un "fondo americano"; per effettuare la relativa operazione i clienti hanno consegnato alla consulente – come già accaduto in precedenza – il proprio bancomat personale. Alla fine dell'estate, nella impossibilità di contattare la Sig.ra Carlino, i clienti si sono rivolti all'Intermediario e, a quel punto, dal riscontro loro fornito hanno scoperto che sul conto corrente *[omissis]* erano stati effettuati numerosi prelievi, per un totale di circa 19.000 euro, con un saldo finale di soli 418,07 euro. La cifra mancante non risultava, a tenore della documentazione fornita dall'Intermediario ai clienti, essere stata reinvestita;
- 3) la richiesta presentata *[omissis]* in data 29 novembre 2021. I clienti hanno dichiarato di non aver mai ricevuto i moduli di assegno, le tessere bancomat e le carte di credito e hanno lamentato, altresì, di aver versato "nelle mani" della Sig.ra Carlino una cifra pari a 41.000 euro;
- 4) la richiesta presentata *[omissis]* in data 18 ottobre 2021, laddove i clienti hanno dichiarato che *[omissis]*. I suddetti clienti hanno allegato al reclamo copia di n. 12 contratti relativi a investimenti effettuati per il tramite della Sig.ra Carlino – riportanti la sottoscrizione della consulente finanziaria nello "spazio riservato al private banker" – e di n. 7 documenti di sintesi di portafoglio, tra la data del 1° settembre 2009 e la data del 21 giugno 2021, *[omissis]*;
- 5) la richiesta di risarcimento presentata *[omissis]*, il 24 novembre 2021, ove sono state disconosciute le operazioni eseguite a suo nome sul suo conto corrente ed a partire dal proprio dossier titoli. In data 11 maggio 2022 Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha rappresentato che il cliente ha disconosciuto formalmente, per mezzo della scheda di intervista sottoscritta il 24 novembre 2021, gli investimenti attualmente in essere e ha specificato *[omissis]*;
- 6) la richiesta di risarcimento/reclamo presentata *[omissis]*, il 27 gennaio 2022, nella quale è stato evidenziato, tra l'altro, che:
 - nel corso degli anni la Sig.ra Carlino, si è fatta consegnare *[omissis]* sia somme di denaro in contanti, sia assegni rispetto ai quali risultava come beneficiaria;
 - dall'esame del proprio conto corrente il cliente ha rilevato un ammanco per una cifra complessiva pari a 70.000 euro, che ha ricondotto a somme consegnate in contanti o tramite assegni alla Sig.ra Carlino. In relazione a quanto lamentato *[omissis]*, è stato, altresì, evidenziato che il citato cliente ha riscontrato un ammanco per una somma pari a 40.000 euro, asseritamente consegnati in contanti alla Sig.ra Carlino;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

7) la richiesta di risarcimento presentata [omissis], il 20 novembre 2018, [omissis] alla Sig.ra Carlino, ove la cliente ha lamentato, tra l'altro, l'indebito utilizzo da parte della consulente finanziaria dei codici d'accesso sul suo rapporto di conto corrente;

PREMESSO che con nota del 23 maggio 2022 (prot. n. 0034608) l'Intermediario ha comunicato che [omissis];

PREMESSO che al termine delle verifiche poste in essere dall'Intermediario, integrate con i reclami pervenuti, è emerso complessivamente che:

- n. 25 clienti non hanno firmato la scheda personale e la relativa sintesi di portafoglio;
- n. 21 clienti hanno evidenziato, nell'ambito delle verifiche condotte dalla Struttura di Rete, la non corrispondenza tra le somme loro rendicontate dalla Sig.ra Carlino e il rendiconto effettivo, per una cifra complessiva pari a 797.393 euro;
- n. 8 clienti hanno rappresentato di aver effettuato versamenti in contanti in favore della Sig.ra Carlino, per 200.000 euro complessivi;
- n. 8 clienti hanno dichiarato di aver consegnato il proprio bancomat personale alla suddetta consulente finanziaria;
- n. 2 clienti hanno dichiarato di aver autorizzato la consulente finanziaria ad effettuare un prelievo, per una somma pari a 100 euro al mese, per il cosiddetto "salvadanaio";
- n. 7 clienti hanno presentato reclamo e/o richiesta di risarcimento dei danni a Sanpaolo Invest SIM S.p.A. in ordine all'attività di consulenza finanziaria svolta dalla Sig.ra Carlino;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dalla Sig.ra Rosaria Carlino, integrano ipotesi di violazione dei seguenti articoli del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per avere:
 - acquisito somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti;
 - comunicato informazioni e consegnato documentazione e rendicontazioni non corrispondenti al vero a clienti o potenziali clienti;
- art. 159, comma 5, per avere ricevuto dal cliente o potenziale cliente strumenti di pagamento con caratteristiche difformi da quelli previsti dalla normativa;
- art. 159, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso ai rapporti di pertinenza di clienti o potenziali clienti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte sostanziate nell'acquisizione di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti e nella trasmissione di documentazione e di rendicontazioni non corrispondenti al vero ai medesimi risultano entrambe distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate alla Sig.ra Carlino è, altresì, rinvenibile:

- nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dalla consulente finanziaria, caratterizzate, in particolare, dalla ricezione da parte della stessa di ingenti somme di denaro in contanti consegnate per supposte finalità di investimento da parte di clienti e potenziali clienti, nonché dall'utilizzo delle carte bancomat assegnate ai medesimi;
- nell'ingente danno lamentato dai clienti, pari ad oltre 700.000 euro per quanto concerne le riscontrate differenze in termini di rendicontazione;
- nella rilevanza della somma che i clienti avrebbero consegnato in via diretta alla consulente finanziaria, in contanti o tramite assegni, quantificata – a tenore di quanto rappresentato all'Intermediario dai clienti coinvolti – in almeno 200.000 euro;
- nel requisito della numerosità dei clienti coinvolti; a tenore della documentazione trasmessa all'Organismo si fa riferimento, infatti, a 25 clienti coinvolti ed a 7 reclami/richieste di risarcimento pervenuti all'Intermediario ed aventi ad oggetto l'operato della Sig.ra Carlino quale consulente finanziaria;
- nella reiterazione delle condotte contestate, dal momento che taluni clienti hanno riferito che le condotte contestate si sono protratte nel corso del tempo;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità della consulente finanziaria nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato della Sig.ra Carlino e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, la stessa ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti della Sig.ra Rosaria Carlino di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che la Sig.ra Rosaria Carlino, nata a Aradeo (LE), il 18 dicembre 1965, è sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti